

20 FEB 2017

4313.17

REGISTRAZIONE - SENTENZA - ESSENTI



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 21020/2014

SEZIONE LAVORO

Cron. 4313

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. PIETRO VENUTI - Presidente - Ud. 23/11/2016
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere - PU
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 21020-2014 proposto da:

MACCARIO GIUSEPPE S.R.L. P.I. 00765630082, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADALBERTO PERULLI, giusta delega in atti;

2016

4034

- *ricorrente* -

**contro**

PUGLIESE GIOVANNI C.F. PGLGNN70R19L673J, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 2,

presso lo studio dell'avvocato MARCO PALANDRI, che lo  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
ANNAMARIA MARIN, giusta delega in atti;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 667/2013 della CORTE D'APPELLO  
di VENEZIA, depositata il 27/02/2014 R.G.N. 629/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 23/11/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO  
PIERGIOVANNI PATTI;

udito l'Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega orale  
Avvocato PERULLI ADALBERTO;

udito l'Avvocato PALANDRI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso  
per il rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Buttafoco", is written at the bottom left of the page. A long, thin, slightly curved line extends from the signature towards the top right corner of the page.

### **FATTO**

Con sentenza 27 febbraio 2014, la Corte d'appello di Venezia rigettava l'appello proposto da Maccario Giuseppe s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla predetta il 4 gennaio 2011 per giustificato motivo soggettivo con preavviso al proprio dipendente Giovanni Pugliese, per non aver emesso il 18 novembre 2010 alle ore 18,40 uno scontrino di € 5,30, per la vendita di due tranci di pizza quale addetto al banco pizzeria della società presso il *buffet* della stazione ferroviaria S. Lucia di Venezia, comportante una sanzione di € 134,16 comminata da agenti della Guardia di Finanza, intervenuti nell'immediatezza.

In esito a critico e argomentato esame delle risultanze istruttorie, nel rispetto di una corretta ripartizione dell'onere della prova, la Corte territoriale escludeva, come già il primo giudice, la consistenza della condotta del lavoratore nel notevole inadempimento previsto dal giustificato motivo soggettivo, in assenza di prova della sua appropriazione (neppure contestata dalla datrice) del denaro corrispondente allo scontrino non emesso: piuttosto da ricondurre ad una negligenza giustificabile per l'intensa affluenza di clientela in quell'orario.

Essa riteneva tanto più sproporzionato il licenziamento intimato al fatto contestato, in considerazione dell'assenza di alcun precedente in sedici anni di lavoro di Giovanni Pugliese alle dipendenze di Maccario Giuseppe s.r.l., nonché dell'esiguità della sanzione da questa ricevuta e dall'assenza di danno all'immagine.

Con atto notificato il 27 agosto 2014, la società datrice ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 2104 e 2106 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per l'erronea riconduzione del comportamento illecito del lavoratore ad una mera disattenzione, così ravvisando il difetto di proporzionalità rispetto ad esso del licenziamento intimato, invece adeguata reazione ad un inadempimento estremamente grave, anche per la sempre maggiore severità legislativa verso l'evasione fiscale e la crescente sua intolleranza dall'opinione pubblica.

R.G. 21020/2014

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 legge 604/1966, 1455 e 1564 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea valutazione delle norme denunciate, ai fini della (non) ravvisata sussistenza del notevole inadempimento integrante il giustificato motivo soggettivo del licenziamento intimato, alla luce delle circostanze del fatto, nell'ininfluenza della speciale tenuità del danno patrimoniale arrecato, laddove vulnerato il vincolo fiduciario tra le parti.

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, per ragioni di stretta connessione.

Essi sono inammissibili.

Ed infatti, non si configurano le violazioni di legge denunciate, in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

I due mezzi si risolvono piuttosto in un'evidente sollecitazione al riesame del merito, per la contrapposizione dell'interpretazione del fatto, propria della ricorrente, a quella della Corte territoriale. Ma l'accertamento del fatto e la valutazione probatoria sono di esclusiva pertinenza del giudice di merito e sono pertanto insindacabili in sede di legittimità, laddove sorretti da una motivazione congrua (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694): come appunto nel caso di specie, per le corrette e adeguate argomentazioni svolte dalla Corte lagunare (per le ragioni esposte ai p.ti da 7 a 9, 11 e 12 da pg. 5 a pg. 7 della sentenza).

E le doglianze, così interpretate nella loro effettiva consistenza al di là del tenore di formulazione, sono tanto più inammissibili, alla luce del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile *ratione temporis*, non riguardando l'omesso esame di un fatto storico ma della sua (non condivisa) valutazione, preclusa per assoluta incompatibilità (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 26 maggio 2014, n. 11728; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3869).

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l'inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

R.G. 21020/2014

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1<sup>quater</sup> del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016

Il consigliere est.  
(dott. Adriano Patti)



Il Presidente  
(dott. Piero Venuti)



**Il Funzionario Giudiziario**  
**Dott. Giovanni RUBELLO**

